

Diritto a istruzione e lavoro


Focus su riconoscimento dei titoli e collocamento mirato

a cura di Giulia Vicini

The logo for ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) features the letters 'ASGI' in a bold, serif font. The 'A', 'S', and 'I' are in grey, while the 'G' is in red. The entire logo is enclosed within a red rectangular border.

ASGI

Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione



PERFORMARE

Diritto all'istruzione dei richiedenti asilo

articolo 21, comma 2 D.Lgs. 142/2015

«I **minori** richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono **soggetti all'obbligo scolastico**, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e **accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana** di cui al comma 2 del medesimo Articolo».

Diritto all'istruzione dei richiedenti asilo

articolo 22 D.Lgs. 142/2015

«I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente».

Diritto all'istruzione dei richiedenti asilo

E i CPIA?

Articolo 4 d.lgs. 25 ottobre 2007 - riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali

«... ai centri possono iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in materia di immigrazione».

Diritto all'istruzione dei titolari di protezione internazionale

Articolo 26 D.Lgs. 251/2007

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il problema del riconoscimento dei titoli

Articolo 26 D.Lgs. 251/2007

3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

Il problema del riconoscimento dei titoli

- Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, Lisbona 11 aprile 1997
- ratificata dallo Stato italiano con Legge n. 148 del 2002

Il problema del riconoscimento dei titoli

articolo VII

«Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, **adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore**, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».

Il problema del riconoscimento dei titoli

Inserito comma 3-bis nell'articolo 26 D.Lgs. 251/2007

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».

Il problema del riconoscimento dei titoli

Inserito comma 3-bis nell'articolo 26 D.Lgs. 251/2007

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».

Diritto al lavoro dei richiedenti asilo

L'articolo 21, comma 1 D.Lgs. 142/2015 consente di svolgere attività lavorativa «**trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda**, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente».

Quindi da quando?

Lettura in combinato disposto con articolo 26 D.Lgs. 25/2008

Diritto al lavoro dei titolari di protezione

articolo 25 D.Lgs. 251/2007

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del **medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.**
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato **l'accesso al pubblico impiego**, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

Accesso a strumenti di politica attiva del lavoro

È necessaria la residenza?

Articolo 11, comma 1, lett. c) D.Lgs. 150/2015

Circolare ANPAL 62202 del 23.5.2018: per richiedenti asilo e rifugiati il requisito della residenza è soddisfatto dal luogo di dimora abituale